



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## Collegio di Milano

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente (Estensore)                                 |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena               | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Dott. Mario Blandini                          | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi                         | Membro designato dal C.N.C.U.                          |

Nella seduta del 25 gennaio 2011 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

Il ricorso in oggetto è la terza istanza presentata all'ABF dal ricorrente nei confronti del medesimo intermediario.

Con il primo ricorso presentato il 9.11.2009, l'istante lamentava che, *“pur essendo azionista nelle quantità previste dal regolamento per l'ammissione a socio e pur in presenza degli altri requisiti richiesti, cioè risiedere nell'area di insediamento della banca o del gruppo e intrattenere rapporti da almeno tre mesi con .....”* almeno una delle predette banche, gli *“viene rifiutata ancora l'ammissione a socio, [ impedendogli ] di partecipare alle assemblee e tutelare i [ suoi ] interessi di piccolo azionista....”*. In definitiva, il ricorrente con il primo ricorso chiedeva all'ABF *“di condannare la banca obbligandola a [conferirgli] la qualifica di socio e a [ permettergli ] a partecipare alla vita della società.”* Con nota del 20.11.2009, come sopra evidenziato, la Segreteria Tecnica ha provveduto ad informare il ricorrente del fatto che esulano dalla competenza dell'ABF le controversie relative alle materie dei rapporti societari.

Il secondo ricorso, presentato nel mese di gennaio 2010, è stato deciso nella seduta del Collegio di Milano il 15.4.2010: *“Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso la filiale di una banca, riceveva dall'intermediario la comunicazione della progettata chiusura, a partire dal 30 settembre 2009, della filiale e del conseguente trasferimento di tutti i rapporti in essere a un'altra filiale della banca.”*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*Con tale lettera l'intermediario si impegnavo, inoltre, ad inviare al cliente una successiva comunicazione contenente il dettaglio dei rapporti trasferiti nonché le nuove coordinate bancarie.*

*Con successiva lettera del 27 novembre 2009 l'intermediario comunicava al ricorrente la propria volontà di "recedere dal contratto di conto corrente – e servizi connessi – ai sensi delle norme che lo regolano... sottoscritte in sede di apertura", con decorrenza dal 15 dicembre 2009.*

*Invitava, inoltre, il ricorrente a versare l'importo di euro 51,78 entro la data del 15 dicembre 2009, considerato che il saldo apparente del conto corrente risultava a debito per tale importo.*

*Il ricorrente, in data 7 dicembre 2009, presentava reclamo presso l'intermediario contestando l'illegittimità del recesso operato sia per la tempistica dello stesso, essendo il rapporto a tempo indeterminato, sia per la mancata comunicazione relativa al saldo del conto corrente sia, infine, in quanto il conto corrente sarebbe sempre rimasto in attivo.*

*Il ricorrente concludeva il proprio reclamo richiedendo all'intermediario di voler riaccreditare il saldo "indebitamente sottratto" con l'espresso avvertimento che, in mancanza di riscontro entro otto giorni dal ricevimento della raccomandata, avrebbe provveduto a tutelare i propri interessi "nei modi previsti dalla legge".*

*Con lettera del 21 dicembre 2009 l'intermediario ribadiva di poter risolvere unilateralmente il rapporto di conto corrente ai sensi dell'art. 1727 cod. civ. nonché dell'art. 15 del contratto ed invitava nuovamente il cliente a provvedere al versamento di quanto dovuto entro la data del 31 dicembre 2009.*

*Con ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario presentato in data 12 gennaio 2010 il ricorrente ha richiesto al Collegio di voler condannare la banca a restituirgli l'importo di euro 61,11, pari al saldo attivo presente sul conto corrente, nonché a mantenere il rapporto di conto corrente ovvero a voler trasferire lo stesso presso un'altra filiale della banca.*

*L'intermediario inviava in data 17 febbraio 2010 le proprie controdeduzioni sostenendo di aver già provveduto ad accogliere le richieste del ricorrente, suo ex dipendente, e di aver già effettuato il pagamento di euro 100,00 a favore dello stesso ricorrente.*

*Con lettera del 23 marzo 2010 il ricorrente rinunciava al ricorso comunicando di essere stato completamente soddisfatto dall'intermediario.*

*Preso atto di quanto sopra, il Collegio, considerato che entrambe le parti hanno dichiarato di non aver più alcun interesse alla coltivazione del giudizio in considerazione dell'intervenuto riconoscimento da parte dell'intermediario delle domande avanzate dal ricorrente, con il conseguente pagamento dell'importo di euro 100,00, dichiara la cessazione della materia del contendere." (cfr decisione n. 398/10 del 19.5.2010).*

*Con reclamo del 10.11.2009, il cliente comunicava che:*

*"A) Già in data 7/12/2009 e 12/1/2010 provvedev[a] ad inoltrare reclamo motivato all'Arbitro Bancario Finanziario per illegittimi addebiti e una prima richiesta di chiusura del conto; la procedura si chiudeva senza la condanna [della banca], in quanto [venivano accolte le sue] richieste...;*

*B) Quale piccolo azionista...non [gli veniva] riconosciuto,...arbitrariamente, la qualifica di socio con lo scopo di non far[lo] partecipare alle assemblee...; inizialmente [la convenuta] affermava che fosse necessario avere anche un rapporto attivo con la stessa o [altra] banca del gruppo (altro abuso medioevale). Accortisi dell'esistenza del rapporto personale ... risalente al feb.2001, [la convenuta] ...accampava l'ulteriore scusa della 'non adeguata motivazione'....;*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

C) *Il recesso unilaterale senza 'giustificato motivo' è clausola vessatoria [che] è da intendersi come non apposta. Ciò anche in linea con ... [ la ] ..... sentenza ...[ della ] Corte di Giustizia Europea.*

Con il presente ricorso sottoscritto il 6.7.2010, la parte attrice, che non pare aver avuto alcun ulteriore riscontro dall'intermediario al proprio reclamo, propone all'Arbitro Bancario Finanziario ricorso - lamentando il comportamento della convenuta che *"minaccia il recesso ed estinzione unilaterale del conto attivo ... .. senza giustificato motivo"* – per chiedere *"di ordinare [alla resistente] il proseguimento del rapporto almeno in costanza dell'azione legale in corso..."*, riguardante l'ottenimento della qualifica di socio dell'intermediario. Secondo quanto asserito dall'istante, infatti, per essere socio della convenuta è necessario avere stipulato con essa un contratto.

Con nota pervenuta il 3.09.2010, l'intermediario ha fatto tenere le proprie controdeduzioni. In proposito, la convenuta evidenzia quanto segue:

- A. il cliente contesta che la banca non ha risposto nel termine di 30 giorni dalla ricezione di quello che Lui considera un reclamo ma non è assolutamente classificabile come tale in quanto è una replica non dovuta all'esercizio di un diritto della banca previsto dal contratto e dal Codice Civile .... ;
- B. si rileva che la data apposta sul modulo di ricorso, "6/7/2010", è palesemente stata posticipata rispetto all'effettiva data di sottoscrizione e di spedizione, come dimostrato dal timbro postale di partenza, che riporta il 5/7/2010..., e dalla .... ricezione avvenuta proprio in data 6/7/2010:
- C. il signor [ricorrente], ex dirigente ...., dalla data di cessazione del servizio ha avuto come unico scopo la ricerca di ogni pretesto per iniziare rapporti litigiosi che, in considerazione anche della futilità delle motivazioni, sono palesemente temerari con evidente abuso di diritto; da aggiungere, ....., che il ricorrente ha già in essere più contenziosi con [ la convenuta ] presso altri Organi Giudiziari per motivazioni di carattere giuslavoristico;
- D. approfittando della propria condizione di ex dipendente, il ricorrente aveva, prima dell'istituzione [ dell'ABF ] ..., presentato più lamentele su fatti inesistenti che si sono poi risolte in un nulla di fatto;
- E. il cliente ha già presentato un precedente e recente ricorso presso [ l'ABF ] ....., che nella seduta del 15/4/2010 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Con riguardo, invece, all'oggetto del presente ricorso, la .... Banca ritiene di avere legittimamente esercitato un proprio diritto entro i termini previsti dalla normativa vigente e non può far altro che confermare la chiusura del conto corrente in questione.

In considerazione di quanto sopra esposto, l'intermediario chiede all'Arbitro "di dichiarare inaccoglibile il ricorso".

Dopo aver ricevuto come richiesto le controdeduzioni della convenuta, il ricorrente ha scritto una prima missiva per comunicare *"...che ...l'intermediario ...ha provveduto alla chiusura del .. rapporto di conto corrente"* e successivamente una seconda lettera in cui fa presente di aver *"provveduto ... a fare un'opportuna segnalazione ...al Garante della Privacy"*, volta a segnalare che le controdeduzioni *"oltre ad essere prive di significato presentavano a) gravi violazioni dei ..dati personali ...- svariati contenziosi giuslavoristici b) dichiarazioni diffamatorie – ricerca di ogni pretesto per iniziare rapporti litigiosi - ..."*

**DIRITTO**



Nel proprio ricorso il ricorrente lamenta che l'intermediario ha esercitato il diritto di recesso dal rapporto di conto corrente bancario che sussisteva tra il ricorrente stesso e la banca convenuta.

E' pacifico tra le parti che il diritto potestativo esercitato era previsto dalla disciplina contrattuale.

Invocando la mancanza di giustificato motivo, il ricorrente, in realtà, sostiene che tale esercizio rappresenta un abuso, o, comunque, una condotta contraria a buona fede.

Infatti l'assenza di giustificato motivo sarebbe giuridicamente irrilevante non essendo l'esercizio del diritto esercitato dalla banca condizionato al presupposto della giusta causa, o del giustificato motivo.

E' noto invece come l'esercizio del diritto di recesso sia sindacabile in sede giurisdizionale (cfr. Cass, Sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106), ove possono essere valutate le circostanze accompagnanti l'esercizio di recesso alla luce di un giudizio di illiceità e abusività di tali modalità di esercizio. Tuttavia è stato opportunamente precisato che non è compito del giudice valutare le scelte imprenditoriali delle parti ma "solo" di avvalersi dello strumento della clausola di buona fede a garanzia di contemperamento di opposti interessi secondo i principi di solidarietà che trovano riconoscimento a livello costituzionale e che debbono concretizzarsi nelle regole civilistiche.

Tra le scelte imprenditoriali che competono ad un intermediario bancario vi è anche quella di decidere attorno alla convenienza del mantenimento dei rapporti in essere. Si tratta di un ovvio corollario del principio della autonomia contrattuale. Solo in presenza di dati certi e precisi che possano indurre a ritenere abusiva la condotta del recedente si può incidere sugli atti di esercizio della autonomia contrattuale e conseguentemente vincolare un soggetto imprenditoriale a proseguire un rapporto contrattuale da cui intende sciogliersi; così come si richiedono presupposti molto peculiari al fine di imporre un obbligo a contrarre.

Dal ricorso non emergono elementi sufficienti a sostenere la prospettiva di un esercizio abusivo del recesso esercitato dalla banca. Dalle fasi precedenti del tormentato rapporto tra il ricorrente e l'intermediario, emergerebbe invece che il rapporto di conto corrente potrebbe non avere un valido contenuto economico.

## **PQM**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO